

Attestato del Presidente relativo all'espletamento di funzioni presso i seggi elettorali

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1.....

del Comune di ROCCA SANTA MARIA

Provincia di TERAMO

ATTESTA

che il/la Sig. DI GIUSEPPE GIULIA.....

nato/a a TERAMO..... il 9-9-93

residente a ROCCA S. MARIA.....

Via FINE PARNESI 12.....

ha svolto, in occasione delle votazioni del 26/5/2019....., le funzioni di:

Presidente¹

Scrutatore

Segretario

Rappresentante di lista, di partito o di comitato promotore del Referendum

presso questo seggio, per tutta la durata delle operazioni svoltesi nei giorni 25-26-27 MAGGIO 2019

Li 27/5/2019.....



IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE

Scire Di Franco

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 119 (articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. (Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20.12.1993, n. 534).

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 9, comma 2.

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Art. 1 - Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

¹ Se l'attestazione si riferisce al Presidente, può essere opportuno un visto del Segretario.

Attestato del Presidente relativo all'espletamento di funzioni presso i seggi elettorali

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1.....

del Comune di ROCCA SANTA MARIA

Provincia di TERAMO

ATTESTA

che il/la Sig. DI GIOVANNI SILVIA.....

nato/a a SANT'ONERO..... il 8/10/99.....

residente a ROCCA S. MARIA.....

Via IMPOSTE 49.....

ha svolto, in occasione delle votazioni del 26/05/2019....., le funzioni di:

Presidente¹

Scrutatore

Segretario

Rappresentante di lista, di partito o di comitato promotore del Referendum

presso questo seggio, per tutta la durata delle operazioni svoltesi nei giorni 25-26-27 MAGGIO 2019

il 27/5/2019.....



IL PRESIDENTE DEL SEGGIO
ELETTORALE

Salvo Di Francesco

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 119 (articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. (Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20.12.1993, n. 534).

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 9, comma 2.

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Art. 1 - Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

¹ Se l'attestazione si riferisce al Presidente, può essere opportuno un visto del Segretario.

Attestato del Presidente relativo all'espletamento di funzioni presso i seggi elettorali

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. ¹.....

del Comune di ROCCA SANTA MARIA

Provincia di TERAMO

ATTESTA

che il/la Sig. DI DOMENICANTONIO GIUSEPPE

nato/a a TERAMO il 7-7-87

residente a ROCCA S. MARIA

Via F. NE CAVILLO, 3

ha svolto, in occasione delle votazioni del 26/5/2019, le funzioni di:

Presidente¹

Scrutatore

Segretario

Rappresentante di lista, di partito o di comitato promotore del Referendum

presso questo seggio, per tutta la durata delle operazioni svoltesi nei giorni 25-26-27 MAGGIO 2019

Li 27/5/2019



IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE

Saverio Di Francesco

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 119 (articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. (Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20.12.1993, n. 534).

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 9, comma 2.

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Art. 1 - Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

¹ Se l'attestazione si riferisce al Presidente, può essere opportuno un visto del Segretario.

Attestato del Presidente relativo all'espletamento di funzioni presso i seggi elettorali

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1

del Comune di ROCCA SANTA MARIA

Provincia di TERAMO

ATTESTA

che il/la Sig. CARDANONE TENISIA

nato/a a TERAMO il 13/8/95

residente a ROCCA S. MARIA

Via ACQUARAZZOLA N. 12

ha svolto, in occasione delle votazioni del 26/5/2019, le funzioni di:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Presidente ¹ | <input checked="" type="checkbox"/> Scrutatore |
| <input type="checkbox"/> Segretario | <input type="checkbox"/> Rappresentante di lista, di partito o di comitato promotore del Referendum |

presso questo seggio, per tutta la durata delle operazioni svoltesi nei giorni 25-26-27 Maggio 2019

Li 27/05/2019



IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE

Luigi Di Francesco

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 119 (articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. (Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20.12.1993, n. 534).

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 9, comma 2.

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Art. 1 - Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

¹ Se l'attestazione si riferisce al Presidente, può essere opportuno un visto del Segretario.

Attestato del Presidente relativo all'espletamento di funzioni presso i seggi elettorali

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1

del Comune di ROCCA SANTA MARIA
Provincia di TERAMO

ATTESTA

che il/la Sig. MARINI ALESSIA

nato/a a TERAMO il 6-4-99

residente a ROCCA S. MARIA

Via FRAZIONE CONA FSIETE 8

ha svolto, in occasione delle votazioni del 26/5/2019, le funzioni di:

Presidente¹

Scrutatore

Segretario

Rappresentante di lista, di partito o di comitato promotore del Referendum

presso questo seggio, per tutta la durata delle operazioni svoltesi nei giorni 25-26-27 MAGGIO 2019

Li 27/5/2019



IL PRESIDENTE DEL SEGGIO
ELETTORALE

Saverio Di Franco

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 119 (articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. (Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20.12.1993, n. 534).

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 9, comma 2.

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Art. 1 - Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

¹ Se l'attestazione si riferisce al Presidente, può essere opportuno un visto del Segretario.

Attestato del Presidente relativo all'espletamento di funzioni presso i seggi elettorali

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1.....

del Comune di ROCCA SANTA MARIA

Provincia di TERAMO

ATTESTA

che il/la Sig. DI FRANCESCO SONIA.....

nato/a a TERAMO..... il 10-12-76

residente a ROCCA S. MARIA.....

Via FRAZ. CONA FAIETE, 8.....

ha svolto, in occasione delle votazioni del 26-5-2019....., le funzioni di:

Presidente¹

Scrutatore

Segretario

Rappresentante di lista, di partito o di comitato promotore del Referendum

presso questo seggio, per tutta la durata delle operazioni svoltesi nei giorni 25-26-27 Maggio 2019

Li 24.05.2019.....



IL PRESIDENTE DEL SEGGIO
ELETTORALE

Sonia Di Francesco

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 119 (articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. (Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20.12.1993, n. 534).

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 9, comma 2.

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Art. 1 - Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

¹ Se l'attestazione si riferisce al Presidente, può essere opportuno un visto del Segretario.